



TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali



Modifica del piano del consumatore

Il Giudice designato alla trattazione della procedura di modifica del piano del consumatore ai sensi degli artt. 13, co. 4-ter L. 3/2012 iscritta al R.G.V.G. n. 455/2017, depositata il 29/4/2022 dai Sig.ri

██████████ nata a ██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ nato a ██████████ il ██████████ (C.F. ██████████), entrambi residenti in ██████████, ██████████ alla Via ██████████, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Giovanni Pagano (C.F. ██████████) presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Pisa al Lungarno Mediceo n. 56 ed alla pec: giovanni.pagano@pecordineavvocatipisa.it

Ed altresì alla procedura di risoluzione per inadempimento dell' piano del consumatore della crisi ai sensi dell'art. 14, 2° co., L. 3/2012 promossa il 5/11/2023 a

██████████ (C.F.: ██████████), in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. ██████████, con sede legale a ██████████ in ██████████, e, quale sua mandataria, ██████████ (C.F. ██████████), con sede legale in ██████████, Via ██████████, in persona del suo procuratore speciale Avv. ██████████, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Roberto Nannelli (C.F. NNNRRT61D25F551C) presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata a Firenze in Via Antognoli n. 44 ed alla p.e.c.: roberto.nannelli@firenze.pecavvocati.it

Premesso che

1. I Sig.ri ██████████ con ricorso depositato in data 29/4/2022 rappresentano, innanzitutto, che con decreto del 16/12/2019 il Tribunale di Pisa aveva omologato il piano del consumatore dai medesimi proposto, il quale prevedeva la soddisfazione, pur parziale e falcidiata dei crediti, mettendo a disposizione del ceto creditorio l'importo complessivo di € 135.000, riveniente dalla quota parte dei propri redditi professionali non necessari alla copertura delle sue spese di mantenimento, mediante il pagamento di 180 rate del valore di € 750.

2. Il ricorrente deduce che, sia a causa della nascita del terzo figlio, - ██████████ nato a ██████████ il ██████████-, che a causa della cassa integrazione ordinaria richiesta dal suo precedente datore di lavoro, gli è stato impossibile dare completa esecuzione al piano e che, atteso l'aumento delle spese di mantenimento della sua famiglia, composta all'attualità da due figli minori ed un ragazzo di vent'anni, s'impone la riderterminazione della quota parte del proprio stipendio da destinare alla soddisfazione dei creditori. Egli, pertanto, ha chiesto a questo Giudice "affinché - previa comparizione delle parti - autorizzi il Gestore della Crisi nominato facente funzioni OCC a verificare i presupposti per la modifica della proposta di piano omologata ai sensi e per gli effetti dell'art 13, comma 4 ter l. 3/2012".

Con ricorso depositato il 5/11/2022 ██████████ (in prosieguo anche ██████████) per conto di ██████████ ha invece chiesto la cessazione degli effetti del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14-bis L. 3/2012 in considerazione dell'inadempimento del debitore, deducendo che questi non ha fatto luogo ai riparti periodici previsti dal piano, e che, per di più, l'esperto non ha mai provveduto a redigere le relazioni periodiche di sua spettanza.

3. Con provvedimento del 14/12/2022 questo GD ha fissato udienza per la discussione nel contraddittorio tra le parti delle due opposte domande. All'udienza del 28/6/2023 ██████████ ha insistito nella domanda di revoca e cessazione degli effetti del piano mentre il sovraindebitato, insieme all'OCC, hanno rappresentato che le somme oggetto di effettiva distribuzione sono state dirette alla soddisfazione dei soli creditori prededucibili mentre le altre somme conferite dal sovraindebitato giacciono ancora sul conto corrente della procedura. Il GD, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ha assegnato

termine di 60 giorni al sovraindebitato per integrare la documentazione in atti, soprattutto con riferimento alla relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 9 co. 3-bis.2 L. 3/2012, necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, co. 4-ter e 10 L. 3/2012.

Con la relazione, depositata in data 16/2/2024, l'OCC ha dichiarato che i sovraindebitati hanno versato complessivamente l'importo di € 19.500 (in luogo dei dovuti 25.500), ha poi analizzato i flussi in entrata dei sovraindebitati negli ultimi anni e le spese loro astrattamente riconducibili onde valutare la loro capacità di fare fronte al piano originario ed ha esitato una articolata conclusione alla stregua della quale in via teorica i sovraindebitati avrebbero potuto dare esecuzione al piano per come originariamente formulato, salvo in concreto rilevare che secondo alcune fonti i costi di mantenimento di un figlio ammonterebbero ad € 8.000 annui, importo, questo, che effettivamente avrebbe loro reso impossibile onorare il piano così come previsto almeno per l'anno 2022. In merito alla non maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria l'OCC afferma che, in considerazione del valore di stima dell'immobile, attualizzata al 2023, confermando quanto già affermato all'atto dell'approvazione del piano originario che "l'importo offerto dai debitori nel piano del consumatore omologato è non inferiore al massimo beneficio ritraibile" ha poi analizzato l'attuale situazione reddituale dei sovraindebitati e la loro capacità economico-finanziaria di far fronte al piano come modificato affermando che "Il reddito del nucleo familiare è in netto aumento, ciò significa che al momento si può guardare con ragionevole ottimismo ad un corretto adempimento del piano; del pari, non è prevedibile quale sarà l'effetto dell'inflazione sul paniere dei beni di prima necessità e - pertanto - in una situazione di incertezza com'è quella attuale, non è possibile obiettivamente prevedere la tenuta del potere d'acquisto del nucleo familiare" e conclude ulteriormente affermando "le cause di meritevolezza di accesso alla procedura che ha portato all'omologa sono confermate; la soluzione per salvare il nucleo familiare da una certa debacle può passare da una spalmatura del pregresso non saldato sulle rate a venire".

Con le note conclusive autorizzate all'udienza a trattazione scritta del 29/2/2024 i sovraindebitati hanno concluso chiedendo "di poter concedere loro di poter continuare regolarmente al versamento delle rate previste dal piano e di

consentire loro un allungamento dello stesso per complessive 14 rate, l'ultima di Euro 350,00".

Rilevato e ritenuto che

4. Preliminarmente occorre discernere il corretto ordine di esame delle domande proposte dagli attori (in senso lato) del presente giudizio. A tal proposito v'è da ritenere che la domanda di modifica dell' piano del consumatore della crisi ai sensi dell'art. 13, co. 4-ter, L. 3/2012 vada esaminata in via prioritaria rispetto a quella di risoluzione dello stesso per inadempimento ai sensi dell'art. 14, 2° co. della medesima Legge. Ciò deve ritenersi non tanto per l' anteriorità cronologica della domanda di modifica della proposta di accordo, alla quale ha fatto seguito la richiesta di risoluzione, formulata dal creditore una volta reso edotto della prima, ma per la struttura e l' oggetto delle domande stesse.

La modifica del piano del consumatore, infatti, contribuisce a riscrivere, in qualche misura novandoli, i termini dell' accordo originario. Tanto trova riscontro nel procedimento di modifica il quale - alla stregua di quanto previsto dall'art. 13, co. 4-ter che richiama i paragrafi due e tre della relativa sezione- ripercorre identicamente quello volto all' originaria approvazione dell' piano del consumatore, ovvero la presentazione di una proposta (modificata) corredata dei documenti di cui agli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 (ivi inclusa la relazione dell' OCC) e la sua comunicazione ai creditori per il raggiungimento dell' accordo. Sulla nuova proposta i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio consenso mediante l' esercizio del voto, segno di una componente volontaristica anche della modifica dell' accordo, sia pure temperata dal principio della maggioranza e da quello, concorrente, del silenzio assenso.

L' approvazione di una nuova proposta di accordo, pertanto, dal valore latu sensu novativo, riscrivendo i termini dell' accordo originario, elimina i presupposti dell' inadempimento, il quale andrà successivamente riguardato con riferimento al contenuto del nuovo accordo approvato e non di quello pregresso, non più giuridicamente vincolante per le parti.

5. Occorre quindi procedere prioritariamente alla trattazione della domanda di modifica, proposta con l' atto introduttivo del presente giudizio. La domanda appare meritevole di rigetto per le ragioni che seguono.

Sul punto l'art. 13, co 4-ter, L. 3/2012 stabilisce che il debitore può domandare la modifica dell'originario piano del consumatore della crisi laddove la relativa esecuzione sia diventata impossibile per ragioni a lui non imputabili.

Per quanto la norma non lo espliciti, deve ritenersi che le cause che determinano l'impossibilità di eseguire l'accordo debbano essere sopravvenute alla sua originaria approvazione. Quest'ultima, infatti, ha per presupposto la fattibilità del piano ad esso sotteso, in merito alla quale lo stesso OCC è chiamato a sviluppare la sua attestazione; laddove l'impossibilità fosse già originaria l'accordo non potrebbe neppure venire omologato.

Tale impossibilità sopravvenuta dev'essere, inoltre, come specifica l'art. 13, co 4-ter, L. 3/2012, non imputabile al sovraindebitato. Quest'ultimo infatti è tenuto a dare esecuzione all'accordo con la diligenza qualificata, richiesta dalle specifiche prestazioni in esso dedotte, ai sensi dell'art. 1176 c.c. L'inimputabilità dell'inadempimento, pertanto, ricorre allorché si presentino circostanze, per lo più imprevedibili, non fronteggiabili con la necessaria diligenza. Sul punto, attesa la componente *latu sensu* contrattualistica dell'accordo, pare possibile richiamare la giurisprudenza sviluppatasi in relazione all'inadempimento colposo ai sensi dell'art. 1218 c.c. secondo cui "In tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli art. 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione" (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 26/08/2002).

5.1. Nel caso di specie si ritiene che le cause dedotte dal ricorrente integrino gli estremi dell'inadempimento non imputabile.

Invero le conclusioni rassegnate sul punto dall'OCC con la richiamata relazione del 16/2/2024 non sono anodine: come già segnalato, egli, da una parte, sembra affermare che in via teorica i sovraindebitati avrebbero potuto onorare il piano, ma, dall'altra, egli pone a se stesso l'interrogativo sulla concreta fattibilità delle previsioni concordatarie laddove dovesse ammettersi che per la cura del figlio neonato occorrono in media € 8.000 annui. Sul punto merita giustapporre alle suddette conclusioni le ulteriori deduzioni della difesa dei sovraindebitati, i quali

rappresentano che la relazione dell'OCC non tiene conto del costo della vita rideterminato alla luce degli indici ISTAT del 2022 né della circostanza che la prima fase di esecuzione del piano si è svolta nel corso dell'emergenza pandemica ciò che ha determinato tra l'altro la cassa integrazione del Sig. ■■■■■, per la quale i sovraindebitati hanno beneficiato anche della sospensione prevista dal D.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143), art. 9, comma 1°.

Tali conclusioni, considerate nel loro articolato complesso, sembrano suggerire che l'inadempimento alle previsioni di piano è derivato da cause per certa parte estrinseche, impreviste ed imprevedibili, ed, in altra parte non rimproverabili al sovraindebitato per addebito di negligenza. In ogni caso non appare dimostrato che i sovraindebitati non abbiano agito con diligenza onde cercare di adempiere le obbligazioni nascenti dal piano.

6. Conseguentemente, per quanto esposto al punto 5 la domanda di risoluzione, proposta in via riconvenzionale dal creditore ■■■■■ deve ritenersi improponibile o improseguibile in ragione della rideterminazione delle condizioni del piano. Occorre invece procedere all'omologa della nuova proposta di piano del consumatore nei termini proposti dal ricorrente.

7. In proposito occorre richiamare il contenuto del decreto di omologa emesso in data nonché gli atti ad esso prodromici per quanto concernono la situazione debitoria oggetto di ristrutturazione e le percentuali di soddisfazione ivi offerte ai creditori.

Il patrimonio del ricorrente è costituito unicamente dal reddito personale dei sovraindebitati, che dichiarano pari ad € 3.580,58 netti mensili complessivi; in aggiunta la Sig.ra ■■■■■ risulta proprietaria dell'autovettura OPEL UPHMHD-X1B400, al prezzo in visura PRA di €18.050,00, in comproprietà con la Sig.ra ■■■■■.

7. La proposta formulata prevede la corresponsione della originaria complessiva somma di euro 135.000 (comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura) decurtata di quanto già versato in attuazione dei due riparti parziali medio tempore intervenuti per un periodo di ulteriori 14 mesi dall'omologa, di talché la modifica si traduce esclusivamente in un'estensione temporale della durata del precedente piano. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile dei sovraindebitati, persino maggiore della differenza tra il reddito complessivo e l'importo

necessario al mantenimento della loro famiglia, importo stabilito pari ad euro 750 per la durata di 14 mesi.

9. Nella relazione ex art. 9 comma 3-bis l. 3/2012 il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.

10. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

11. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, atteso che, come già indicato, il patrimonio della ricorrente si compone esclusivamente di beni mobili di difficile liquidazione e comunque dal valore irrisorio nonché dall'immobile valutato in € 93.000 cic. Quanto al reddito, si osserva che il debitore mette a disposizione con la seguente proposta una quota persino superiore alla differenza tra lo stipendio mensile ed il quantum necessario al mantenimento della famiglia, e cioè alla somma sulla quale potrebbero fare affidamento i creditori nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio. Ciò in quanto, ai sensi del citato art. 14-ter, co. 6, lett. b), 6. non sono compresi nella liquidazione, tra l'altro, "gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice".

12. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura. Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, è stata fissata con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano,

sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

13. All'udienza tenutasi il 14/12/2024 l'Organismo di composizione della crisi ha riferito di avere provveduto alla pubblicità prevista nel decreto e di avere inviato le comunicazioni ai creditori, deposita altresì relazione particolareggiata aggiornata in merito al nuovo piano. Il ricorrente conclude insistendo per l'accoglimento della domanda di modifica ed il resiste per il suo rigetto.

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dai Sig.ri ██████████, nata a ██████████ il ██████████ (C.F. ██████████) e ██████████, nato a ██████████ il ██████████ (C.F. ██████████), entrambi residenti in ██████████, ██████████ alla Via ██████████.

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'OCC depositi il prospetto esecutivo del piano del consumatore che tenga conto delle rate nel numero riderminato all'esito della presente modifica e dell'ammontare ancora da versare alla luce dei riparti medio tempore effettuati.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Pisa, 28/1/2025

Il Giudice

Dott. Marco Zinna